

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1120

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SCOTTI, SINESIO, SCARLATO, ERMINERO, LOBIANCO

Presentata l'8 novembre 1972

Limiti operativi della sezione credito industriale della Banca nazionale del lavoro

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il potenziamento e l'ammodernamento dell'industria rappresentano nel momento presente, un obiettivo di carattere prioritario condizionante la ripresa economica di tutto il Paese.

Tale esigenza è resa ancor più impellente dalla situazione di mercato internazionale nella quale si colloca la nostra economia e, in particolare, dall'inserimento della stessa in misura via via crescente nel Mercato comune europeo.

L'allargamento di quest'ultimo, a partire dalla data ormai prossima del 1° gennaio 1973, conseguente all'ingresso di altri Paesi, Regno Unito, Danimarca, Irlanda, non può trovare l'industria italiana impreparata ad affrontare una situazione di maggior concorrenza. Specialmente l'ingresso del Regno Unito, per il notevole potenziale produttivo ed elevato livello tecnologico del suo apparato industriale, impone di considerare in termini di urgenza e di necessità l'apprestamento, a favore dell'industria italiana, di mezzi idonei ad affrontare tale evento in termini di effettiva competitività, sia per quanto concerne il collocamento dei nostri prodotti industriali in tutta l'area comunitaria, sia per quanto concerne la concorrenza dei prodotti industriali inglesi nel nostro mercato interno.

L'attuale situazione economica italiana non consente alle industrie di far fronte a impegni di tale portata con mezzi propri o ricorrendo al credito ordinario a breve termine. Si rende necessario, invece, facilitare nella maggior misura possibile, l'accesso delle imprese industriali al credito a medio termine.

D'altronde, il sistema bancario italiano versa in una situazione di notevole liquidità che ben può essere definita strutturale, tant'è che il Ministero del tesoro, con il decreto 23 marzo 1972 ha ritenuto possibile e opportuno stabilire che le Aziende di credito di cui all'articolo 5, lettera b) della legge bancaria siano autorizzate ad effettuare operazioni di impiego con scadenza superiore al breve termine entro il limite massimo dell'8 per cento della loro massa fiduciaria e che tale limite possa essere aumentato, previa autorizzazione della Banca d'Italia, sino al 10 per cento in caso di effettiva necessità di singole aziende ed in relazione sia alle loro condizioni tecniche sia alle caratteristiche delle rispettive zone di competenza.

L'autorizzazione all'esercizio del credito a medio termine alle Aziende di credito di cui all'articolo 5, lettera b) è destinata a incrementare ulteriormente le possibilità di ricorso a tale forma di finanziamento da parte delle

piccole e medie industrie. Si tratta, infatti, delle Aziende di credito ordinario diverse dagli Istituti di credito di diritto pubblico e dalle banche di interesse nazionale e quindi di Aziende di credito (tra le quali sono comprese le Banche cooperative popolari) operanti per lo più in ambiti di competenza delimitati territorialmente.

In definitiva, può riconoscersi che per le medie e piccole industrie la possibilità di finanziamento a medio termine è assicurata in misura ampiamente sufficiente sia dalla accennata generale situazione di liquidità del sistema bancario sia dalle ulteriori possibilità di intervento creditizio consentite dal decreto ministeriale 23 marzo 1972.

L'esigenza, peraltro, di potenziamento e ammodernamento dell'apparato industriale italiano si pone, in termini certamente non meno pressanti per le industrie italiane che, per le loro dimensioni, non rientrano nella definizione di « medie e piccole industrie ».

Occorre, infatti, che tutta quanta l'industria italiana sia in grado di affrontare in termini di competitività la maggiore concorrenza

che si verificherà con l'allargamento del Mercato comune europeo.

Le risorse di liquidità del sistema bancario consentono che, almeno per un periodo determinato, e cioè per il tempo che, con una certa approssimazione, può prevedersi necessario all'industria italiana per far fronte ai problemi di cui si è detto, venga ampliata, a favore di tutta l'industria nazionale, media, piccola e grande, la possibilità di fare ricorso al credito a medio termine.

A tal fine si propone di autorizzare, in via provvisoria e per la durata di 10 anni, decorrenti dall'entrata in vigore della legge, anche la Sezione speciale, istituita presso la Banca nazionale del lavoro con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1419, per l'esercizio del credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie, ad esercitare il predetto credito a favore di tutte le imprese industriali, come è attualmente praticato dalle Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

La sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie istituita presso la Banca nazionale del lavoro con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1419, è autorizzata, per la durata di 10 anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad effettuare, anche in deroga al proprio statuto, finanziamenti a medio termine a favore di qualunque impresa industriale nei limiti e con l'osservanza delle norme contenute nel decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, modificato con gli articoli 1 della legge 16 aprile 1954, n. 135, e 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016.